



## Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti”

Via Botteghele n. 29 - 89129 Reggio Calabria - C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

Tel. 0965-621596 - 0965621049 - Fax 0965-597023 –

Sito WEB: [www.iccorradoalvaro-giudicescopelliti.edu.it](http://www.iccorradoalvaro-giudicescopelliti.edu.it)

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n. 721/I.1  
Circolare n. 90

Reggio Calabria, 07/02/2024

Ai Genitori degli alunni di  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di 1° grado  
Ai Docenti  
Atti - Sito web istituzionale

### **Oggetto: Criteri di non ammissione alla classe successiva (classi della Scuola Primaria e classi prime e seconde della Scuola Sec. di primo grado) e all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo (classi terze della Scuola Sec. di primo grado)**

Si informano le famiglie degli alunni della **Scuola Secondaria di 1° grado** che il Collegio dei Docenti ha confermato, per l’a.s. in corso, la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo nel caso di **3 insufficienze** (voto inferiore a sei decimi) **in 3 discipline**. Ciò significa che, come riportato nel Documento di valutazione degli alunni allegato al PTOF 2022/2025, aggiornamento per l’a.s. 2023/2024, consultabile nel sito istituzionale della scuola, un alunno che presenti al termine dell’anno scolastico tre insufficienze in altrettante discipline, senza distinzione tra insufficienze lievi e insufficienze gravi, non sarà ammesso alla Classe successiva oppure, se frequentante la Classe terza, non sarà ammesso a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo.

In merito alla validità dell’anno scolastico e alle eventuali deroghe al tetto massimo di **assenze** consentite dalla vigente normativa (ovverosia tre quarti del monte ore annuali, si fa riferimento alle Circolari n. 44, prot. 3969 del 06/11/2023 e n. 89, prot. 720/I.1 del 07/02/2024).

Per ciò che concerne le **sanzioni disciplinari**, si rammenta che l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva se è incorso nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, che prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Con la presente si conferma ai genitori degli alunni della **Scuola Primaria** che la **non ammissione** alla classe successiva è un **evento eccezionale** e deve essere comprovata in modo dettagliato da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità (articolo 3, comma 3 del D.Lgs n. 62/2017).

Vengono considerati **casi di eccezionalità gravità** quelli in cui vi sia una mancata frequenza continua e persistente, con assenze non giustificate da adeguata motivazione tale da permettere l’applicazione delle deroghe deliberate, oppure la presenza di gravissime carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, pur in presenza di documentati interventi mirati di recupero tramite l’attivazione di percorsi individualizzati.

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Adriana LABATE**  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.l. 39/93